



COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO s.c.

Via G. Di Vittorio 2 - Angolo Via Grandi 1

42046 Reggio (RE)- C.F. 00124610353

REGOLAMENTO SOCIO LAVORATORE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 Gennaio 2010

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO s.c.

Sede Legale: Via G. di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 - 42046 REGGIOLO (R.E.)

Iscritta al Registro delle Imprese di R. E. Codice Fiscale e Numero di Iscrizione 00124610353 - R. E. A di R. E. n° 9183

Iscritta all'Albo Cooperative al n° A107726-Sez.:Coop.va a Mutualità Prevalente-Categoria:Coop.va di Produzione Lavoro

ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell’articolo 4 dello statuto – di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporto di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quale ulteriore rapporto contrattuale rispetto al rapporto associativo.

ARTICOLO 2 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dell’articolo 4 dello statuto, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- Subordinato;
- Di collaborazione coordinata non occasionale

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione aziendale e produttiva.

ARTICOLO 3 – Organizzazione aziendale

a) La struttura organizzativa aziendale è articolata nel modo seguente:

- a. 1 Assemblea dei Soci.**
- a. 2 Il Consiglio di Amministrazione.**
- a. 3 Il Presidente.**
- a. 4 Il Vice Presidente.**
- a. 5 Il Comitato Esecutivo.**
- a. 6 Organismo di Vigilanza**
- a. 7 Responsabile del Modello di Organizzazione, gestione e controllo**
- a. 8 Responsabile servizio di prevenzione e protezione.**
- a. 9 Rappresentante della Direzione Qualità.**
- a.10 Amministrazione.**
- a.11 Servizi generali.**
- a.12 Settori Aziendali.**

a.1) ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere di due tipi Ordinarie e Straordinarie. La loro convocazione viene effettuata, da parte del Consiglio di amministrazione e possono partecipare tutti i soci operatori e finanziatori. Il diritto di voto alle assemblee può essere esercitato solo dai soci che risultano iscritti nel libro soci e nei limiti stabiliti dall’art.33 dello Statuto.

a.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione si compone da n.13 a n.39 Consiglieri eletti tra i soci e viene regolamentato dallo statuto sociale con gli art.38 – 39 – 40 - 41. Il consiglio nel suo interno elegge il Presidente e il Vice Presidente e può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

a.3) IL PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi, la firma sociale e quanto stabilito dall’art. 42 dello Statuto.

a.4) IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente in mancanza del presidente ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale. Il vice Presidente è membro del Comitato Esecutivo.

a.5) IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è nominato dal consiglio di Amministrazione ed è formato dal Presidente e dal vice Presidente. Esso può deliberare tutto quanto delegato dal Consiglio di Amministrazione con il limite massimo di Euro 800.000,00 .

a.6) ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art.6 del D.Lgs 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione e ne cura l'aggiornamento.

La disciplina, i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono stabiliti nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

a.7) RESPONSABILE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il Responsabile del Modello di Organizzazione e Gestione assicura l'attuazione di un sistema di gestione atto a prevenire la commissione di reati in genere ed, in particolare, di quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'azienda ai sensi del D.Lgs 231/2001.

In merito a quanto descritto, si avvarrà delle funzioni aziendali quali RSPP, RLS, delegati settoriali per la sicurezza, Organismo di Vigilanza, Rappresentante della Direzione Qualità, del Rappresentante della Direzione per la Salute e Sicurezza e delle funzioni coinvolte nelle aree a rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs 231.

a.8) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile servizio di prevenzione e protezione svolge le funzioni di cui all'art.33 del decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008 e successive integrazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

a.9) RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE QUALITÀ'

E' il componente della struttura direttiva responsabile per l'attuazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità .

a.10) AMMINISTRAZIONE

La struttura organizzativa, del settore è esplicitata nel documento "Organizzazione e mansionario – Direzione Amministrativa" P.Q.S. 01-04

a.11) SERVIZI GENERALI

Ai servizi generali fanno parte:

a.11.1 Ufficio Acquisti

Provvede all'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per la produzione dei cantieri e la vendita dai magazzini ed è responsabile dell'applicazione delle procedure aziendali di controllo del processo di approvvigionamento e della valutazione dei fornitori.

a.11.2 Ufficio Servizi Vari

Assicura i seguenti servizi di supporto alle attività aziendali

- Gestione del patrimonio non disponibile
- Servizi al personale (autovetture, telefonia, mobili e macchine per ufficio)

a.11.3 Ufficio CED

Assicura i seguenti servizi di supporto alle attività aziendali:

- Gestione dei software (licenze dei programmi in uso, programmi e sistema gestionale);
- Gestione delle infrastrutture hardware (pc, periferiche, e dispositivi di rete);
- Coordinamento dei servizi di assistenza software e hardware;
- Aggiornamento periodico del sito internet.

a.11.4 Ufficio Contabilità' Industriale

Assicura la contabilità industriale delle attività dei settori operativi della CMR.

a.12) SETTORI AZIENDALI

I settori aziendali della Cooperativa Muratori Reggio Società Cooperativa sono due:

- Il Settore Edile
- Il Settore Industriale

a.12.1 SETTORE EDILE

La struttura organizzativa, del settore è esplicitata nel documento "Organizzazione e mansionario – Settore Edile P.Q .S. 01-02

a.12.2 SETTORE INDUSTRIALE

La struttura organizzativa, del settore è esplicitata nel documento "Organizzazione e mansionario – Settore Industriale P.Q.S 01-03

ARTICOLO 4 – Socio Speciale

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge così come richiamato all'art.9 dello statuto, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

**RAPPORTO ULTERIORE
DI LAVORO SUBORDINATO**

ARTICOLO 5 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, o in qualsiasi altra forma, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

ARTICOLO 6 - CCNL applicabile e trattamento economico

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama sia per i *soci* -lavoratori attivi nel settore edile sia nel settore calcestruzzo che nel settore lapidei:

- C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini vigente;
- Contratto Collettivo Territoriale per i lavoratori delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell'edilizia e attività affini vigente;
- Contratto Nazionale per i Dirigenti delle Imprese Cooperative vigente.

Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, dal Consiglio di Amministrazione a titolo di superminimo ad personam o altra analoga voce retributiva.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio il Consiglio di Amministrazione, potrà proporre all'assemblea di deliberare, l'erogazione, a titolo di ristoro e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- a) Integrazione delle retribuzioni;
- b) Aumento gratuito del capitale sociale;
- c) Distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa e/o azioni di socio sovventore.

Il consiglio di amministrazione, in caso di buon andamento dell'esercizio, potrà proporre all'assemblea di deliberare una integrazione salariale alla totalità dei dipendenti ai sensi dell'art. 51 comma 2 lettera g) del TUIR, tramite l'emissione di Azioni di Socio Sovventore o/o Azione di partecipazione cooperativa.

ARTICOLO 7 - ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Vista la delibera della Legacoop che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c-bis del DLgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, promuove l'istituzione di forme di previdenza complementare per i soci lavoratori, con il presente Regolamento si conferma la delibera assembleare n. 67 del 12/06/1999 con la quale è stata istituita una forma di previdenza complementare per i soci lavoratori della cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera b-bis e del citato art.3 del DLgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Lo schema contributivo applicato, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato attivi nel settore edile, è quello previsto nel C.C.N.L. COOP.VE EDILI di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Soggetto attuatore della presente forma di previdenza complementare è COOPERLAVORO, Fondo Pensione autorizzato iscritto al n. 96 dell'Albo dei Fondi Pensione presso il Ministero del Lavoro.

ARTICOLO 8 – Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo e dal Sistema Sanzionatorio approvato in merito all'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione come previsto dal D.Lgs 231.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 9 – Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto sociale

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile.

I soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato, vengono esclusi altresì dal rapporto sociale.

Il licenziamento del socio lavoratore per giusta causa o giustificato motivo è regolato dalla legge, dal contratto collettivo e dallo Statuto Sociale.

Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l'obbligo di esperire la procedura di mobilità, la stessa dovrà essere preceduta dall'approvazione da parte dell'Assemblea del programma di mobilità.

Il licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso ed esclusione del socio cooperatore, consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

ARTICOLO 10 – CRISI AZIENDALE

1) Il Consiglio di Amministrazione, nella eventualità di una crisi aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 lettere d) ed e) della Legge n° 142 del 3 Aprile 2001, dovrà immediatamente convocare l'Assemblea ordinaria dei soci al fine di poterne valutare le possibili conseguenze e soluzioni.

2) E' in potere dell'Assemblea dei soci deliberare un piano di crisi aziendale che rispetti, compatibilmente alla situazione, i seguenti criteri:

2.1 salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i soci;

2.2 possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lettera b) dell'Art. 3 della legge n° 142 del 3 Aprile 2001;

2.3 divieto di distribuzione di eventuali utili per la durata del piano di crisi aziendale deliberato;

2.4 richiesta ai soci, nell'ambito dello stesso piano di crisi deliberato, di forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE

ARTICOLO 11 – NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI PER I RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI DA QUELLO SUBORDINATO.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nell'art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n.276, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

ARTICOLO 12 – CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO NON SUBORDINATO

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- Integrazione del compenso
- Aumento gratuito del capitale sociale
- Distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa
- Distribuzione gratuita di azioni di socio sovventore.

ARTICOLO 14 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DEL SOCIO

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del C.d.A. garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

ARTICOLO 16 – RINVIO

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo 10 si applicano anche al rapporto ulteriore di collaborazione coordinata non occasionale.

ARTICOLO 17 – REVOCA E SCIoglimento DEL RAPPORTO

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

ARTICOLO 18 – DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 30.01.2010 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ARTICOLO 19 – MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Reggiolo, li 30.01.2010

Il Presidente
Rebuzzi Ing. Alberto